

*Deliberazione n. 56 /2023/PRSE/Sarcedo (VI)*



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 23 febbraio 2023*

*composta dai magistrati:*

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario relatore
Emanuele MIO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

### **FATTO**

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa ai bilanci di previsione 2019/2021 e 2020/2022 e ai rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Sarcedo dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
O1) Risultato di competenza di parte corrente	389.643,33	712.274,51
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	293.743,53	412.903,99
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	143.722,18	498.699,63
Z1) Risultato di competenza in c/capitale	205.825,46	664.073,91
Z2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	75.427,40	394.829,68
Z3) Equilibrio complessivo in capitale	53.294,33	372.714,52
W1) Risultato di competenza	595.468,79	1.376.348,42

W2) Equilibrio di bilancio	369.170,93	807.733,67
W3) Equilibrio complessivo	197.016,51	871.414,15

### RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Fondo cassa	1.769.383,78	2.704.880,97
Residui attivi	1.340.144,13	688.949,18
Residui passivi	700.679,32	525.704,47
FPV	1.089.838,70	653.664,47
Risultato di amministrazione	1.319.009,89	2.214.461,21
Totale accantonamenti	1.059.349,04	1.147.968,56
Di cui: FCDE	421.850,62	332.796,56
Totale parte vincolata	30.398,06	446.712,81
Totale parte destinata agli investimenti	81.944,55	201.990,82
Totale parte libera	147.318,24	417.789,02

### CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente si osserva quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2019 Accertamenti (a)	Rendiconto 2019 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	588.994,14	322.449,44	55%	467.279,75	292.908,87	63%
Tit.1 competenza	2.534.572,89	2.378.024,74	94%	2.602.394,11	2.183.712,96	84%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	129.696,47	47.087,08	36%	97.618,14	49.724,62	51%
Tit.3 competenza	385.174,94	325.669,57	85%	423.407,42	341.506,66	81%

### SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	1.769.383,78	2.704.880,97
Anticipazione di tesoreria	-	-
Cassa vincolata	50.000,00	50.000,00
Tempestività dei pagamenti	- 9,99	- 16,78

## INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	819.272,16	473.510,89

2. Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune era stato destinatario della deliberazione n. 39/2018/ PRNO, con cui la Sezione per il rendiconto per l'esercizio 2015 e il bilancio di previsione 2016-2018 concludeva senza particolari osservazioni l'esame ex art. 1, comma 166 e ss., L. 266/2005.

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità è stata esperita apposita istruttoria con note prot. n. 5505 del 21/09/2022 e n. 59 del 9/1/2023. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con note del 30/09/2022, 16/01/2023, 20/01/2023 e 30/01/2023.

## DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correctivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto

dalla legge n. 266/2005 (volto, dunque, a verificare *il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (in particolare le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR,

le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR, le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.8/SEZAUT/2020/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame i questionari hanno privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sui seguenti profili.

1. Dall'esame della documentazione in atti è emerso che nel bilancio di previsione 2019/2021 è previsto un FPV di parte corrente di 7.500,00 euro, sia in entrata che in spesa, e un FPV di parte capitale pari a zero, sia in entrata che in spesa. Tale importo si discosta sensibilmente dai valori del FPV riscontrati sia nel bilancio assestato 2018 che nel rendiconto 2019.

In risposta a nota istruttoria è stato precisato che *“la parziale valorizzazione del FPV di entrata e di spesa nel bilancio di previsione 2019/2021 è dovuta alla volontà di garantire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, avvenuta in sede di Consiglio Comunale al 13 dicembre 2018. Per rispettare tale termine la Giunta Comunale ha approvato lo schema del bilancio di previsione in data 14.11.2018. Cio' ha comportato che il bilancio di previsione sia stato redatto già dal mese di ottobre. In tale mese si è ritenuto di reimputare solo i € 7.500 di parte corrente afferenti agli impegni assunti per le posizioni organizzative e indennità di risultato. In sede di riaccertamento ordinario dei residui approvato dalla Giunta Comunale in data 26.02.2019 si è proceduti ad un'attenta verifica delle spese esigibili negli anni successivi, tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa”. Si consideri che un per un Ente delle nostre dimensioni i casi per cui l'esigibilità di spese già finanziate è spostata in esercizi successivi si circoscrive alle opere pubbliche nonché alle spese legali dell'ente e al fondo risorse di decentrata”.*

Analogha situazione si riscontra nel bilancio di previsione 2020/2022.

La Sezione rammenta che, secondo quanto stabilito nei principi contabili di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, correnti e di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse

acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. Per quanto riguarda le opere pubbliche, la programmazione e la previsione delle stesse è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati. Il punto 5.4 del suddetto Allegato 4/2 - sul quale si richiama l'attenzione dell'Ente - detta la puntuale disciplina per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato sia nel bilancio di previsione sia a rendiconto.

Si segnala, inoltre, che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «*legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria*» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

Il Collegio richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili.

2. Dall'esame della documentazione in atti sono emerse alcune incongruenze tra gli utilizzi dell'avanzo dell'esercizio 2019 indicati nel prospetto degli equilibri presente in BDAP (53.500 euro in parte corrente e 180.000 in parte capitale) e quelli indicati nel questionario (131.653,55 euro in parte corrente e 101.846,45 in parte capitale), così come nel parere dell'Organo di revisione sul rendiconto tra il prospetto degli equilibri e la tabella di dettaglio degli utilizzi nel 2020 dell'avanzo 2019.

In risposta a nota istruttoria l'Ente ha precisato che *“i dati corretti sono quelli riportati nel prospetto degli equilibri di bilancio. Pertanto i dati corretti sono: € 53.500,00 di avanzo 2019 utilizzato per spese in parte corrente; € 180.000,00 per spese in parte capitale”*.

Ciò chiarito, si è ritenuto necessario acquisire dall'Ente ulteriori informazioni di dettaglio in merito all'utilizzo dell'avanzo; è quindi emerso che *“la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28-11-2020, al punto 5 del deliberato, dava atto che, a seguito di riscossioni in conto residui, la somma accantonata nel risultato di amministrazione 2019 alla voce fondo crediti di dubbia esigibilità, viene ridotta di € 121.175,09 generando avanzo disponibile. (...) La delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28-11-2020 dava atto dell'esito favorevole della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri generali di bilancio agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000. L'avanzo disponibile al 31.12.2019 era pari a € 147.318,24. Pertanto con la delibera di Comunale n. 38 del 28-11-2020 l'avanzo disponibile diventava di € 147.318,24+121.175,09= € 268.493,33 Con la variazione approvata dal Consiglio Comunale con delibera di Consiglio n. 22 del 20.07.2020 (...) è stato applicato avanzo disponibile 2019 per € 83.500,00, di cui € 25.500,00 per spesa corrente e € 58.000,00 per spesa capitale. Con la variazione approvata dal Consiglio Comunale con*

*delibera di Consiglio n. 38 del 28.11.2020, che si allega, è stato applicato avanzo disponibile 2019 per € 150.000,00, di cui € 28.000,00 per spesa corrente e € 122.000,00 per spesa capitale. L'avanzo disponibile pertanto applicato al 31/12/2020 era pari a € 233.500,00. Nell'allegato A1) del risultato di amministrazione 2020, in corrispondenza della voce relativa al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, l'importo di -89.054,06 è ottenuto dalla somma algebrica tra l'importo liberato della parte accantonata al risultato di amministrazione 2019, nello specifico del fondo crediti di dubbia esigibilità, per un importo di - € 121.175, 09 e l'importo di 32.121,03, che è l'importo del quale si è aumentato l'accantonamento FCDE in sede di consuntivo 2020. Si precisa che a consuntivo 2020 gli equilibri di bilancio hanno evidenziato un risultato di competenza di parte corrente di € 712.274,51 e di parte capitale di € 664.073.91. Pertanto, fattivamente, l'avanzo applicato nel 2020 di € 233.500,00 non è stato utilizzato”.*

La Sezione, nel richiamare l'attenzione sul puntuale rispetto della disciplina in merito allo svincolo delle quote accantonate e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, prende atto di quanto comunicato dall'Ente.

**3.** Nell'esercizio 2019 si rilevano buoni tassi di riscossione delle entrate proprie in conto competenza, con margini di miglioramento in conto residui con tassi di riscossione del 63% al titolo 1 e del 51% al titolo 3.

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, nel questionario sul rendiconto 2019 si afferma che non sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti.

In risposta a nota istruttoria è stato precisato che *“nell'anno 2020 il Comune ha registrato una buona riscossione. Nell'anno 2020 sono stati riscossi importi riferiti a residui attivi per € 681.435,49, di cui € 149.095,39 riferiti ad accertamenti IMU e € 43.281,36 riferiti a Imposta Municipale Propria. Inoltre a rendiconto 2019 l'FCDE accantonato è di € 421.850,62, ritenuto congruo. Infatti tale accantonamento va a coprire al 100% i residui attivi relativi ad accertamenti violazioni IMU, Tari e violazioni codice della strada”.*

In relazione all'esercizio 2020 permangono difficoltà di riscossione dei residui attivi del titolo 1 (55%) e del titolo 3 (36%), evidenziandosi un peggioramento rispetto al 2019.

In proposito l'Ente ha precisato che *“in riferimento ai residui attivi, se si confrontano gli importi del 2019 con il 2020, si rileva quanto segue: - Titolo 1: Riscossione dei residui attivi a rendiconto 2019 = € 292.908,87; Riscossione dei residui attivi a rendiconto 2020 = € 322.449,44; - Titolo 3: Riscossione dei residui attivi a rendiconto 2019 = € 49.724,62; Riscossione dei residui attivi a rendiconto 2020 = 47.087,08. Si rileva pertanto un miglioramento dei residui attivi al titolo 1 del 2020 rispetto al 2019. In riferimento al titolo 3, si rileva una riscossione minore del 2020 rispetto al 2019 di € 2.637,54. Si fa presente che nel 2020 le entrate al titolo 3 hanno risentito degli effetti economici derivanti dalla pandemia. Inoltre l'amministrazione ha concesso delle riduzioni delle entrate patrimoniali da canoni, per agevolare il settore economico del territorio”.*

La Sezione, nel raccomandare un costante monitoraggio sulla riscossione delle suddette entrate, rammenta l'indefettibile principio generale della indisponibilità

dell'obbligazione tributaria, riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari. Da tali principi discende l'irrinunciabilità della potestà impositiva e la necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai bilanci di previsione 2019/2021 e 2020/2022 e ai rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Sarcedo (VI):

- raccomanda la corretta determinazione del FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;
- raccomanda un costante monitoraggio sulla riscossione dei residui del titolo 1 e del titolo 3, come precisato nella parte motiva;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Sarcedo (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2023.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Chiara Bassolino

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 1 marzo 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin